

- t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - cc) qualità di vivente a carico;
 - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato".
- L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dispone:

" Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."

Nota all'articolo 9

- Per l'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 si veda la nota all'art. 5.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

(Registrato alla Corte dei conti il 27.2.2008, registro 1, foglio 3)

Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";
- visto l'art. 75, comma 7ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 157 di data 1° febbraio 2008 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998, concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria.",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività in materia funeraria, al fine di adeguare le specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 alle esigenze della realtà locale e all'evoluzione tecnica.

2. Il richiamo alle funzioni amministrative comunali contenuto nel presente regolamento si intende riferito ai comuni, singoli o in forma associata, secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

*Art. 2**Attribuzioni*

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività in materia funeraria, ai sensi dell'articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono svolte dall'autorità competente del comune nel cui territorio tali attività si svolgono.

2. Le attività in materia funeraria di competenza del comune possono essere svolte mediante personale comunale dedicato o incaricato e, ferme restando le competenze in materia di vigilanza di cui al comma 1, dal soggetto a tale scopo incaricato secondo le modalità stabilite dall'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici locali.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge i compiti di natura igienico-sanitaria specificatamente indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Essa presta inoltre attività di assistenza e consulenza nei confronti del comune circa le attività in materia funeraria di competenza di quest'ultimo. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda individua preventivamente la figura di personale chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore sanitario previste dalla normativa.

*Art. 3**Accertamento di morte*

1. La constatazione di morte ai sensi della normativa può essere effettuata rispettivamente:

- a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata;
- b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in struttura residenziale sanitaria o sociosanitaria;
- c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale;
- d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire.

2. L'accertamento della realtà della morte, decorse 15 ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, è effettuato da medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.

3. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l'abitazione privata ove è avvenuto il decesso, l'accertamento previsto dal comma 2 può essere svolto anche da medici di medicina generale.

4. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie private o presso le strutture residenziali socio-sanitarie, l'accertamento di cui al comma 2 è svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato.

*Art. 4**Chiusura dei feretri, trattamento e trasporto delle salme*

1. In caso di decesso avvenuto in una delle strutture indicate dall'articolo 3, comma 1, all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture medesime o dal personale comunale.

2. L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.

3. Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

4. L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri, prevista dall'articolo 21, comma 3, del decreto presidenziale n. 285 del 1990 è verificata dal comune.

*Art. 5**Passaporto mortuario*

1. Le funzioni inerenti il rilascio del passaporto mortuario per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 e quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'extradizione di salme verso paesi non aderenti alla convenzione medesima di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, sono svolte dal comune ove è avvenuto il decesso.

2. Le funzioni inerenti l'autorizzazione per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino prevista dall'articolo 28 del decreto medesimo sono svolte dal comune dove la salma è diretta.

3. Il certificato previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono sostituiti da un'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa in osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

Art. 6

Esumazioni ed estumulazioni delle salme

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Se necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari supporta, fornendo pareri o indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alle normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione o di estumulazione e su richiesta del comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime.

Art. 7

Modalità di inumazione

1. Le fosse per le inumazioni delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.

2. La distanza tra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 febbraio 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE

Avvertenza

Le note riportate di seguito, redatte a cura del Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Note al titolo

- L'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 reca: "Al fine di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la Provincia è autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalità organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresì appositi organi di consulenza tecnica per l'esercizio delle competenze della Provincia".

Nota alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, reca:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta".

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", reca:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva".

- Per l'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 1

- Per l'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 2

- L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

"1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.

2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio".

Nota all'art. 4

- L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

"1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina FU dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso."

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione."

- L'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 reca: "Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del Servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della Unità sanitaria locale competente".

Nota all'art. 5

- L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

"1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima."

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

- L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

“1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità”.

- L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

“1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

“Art. 30

- L'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

“1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ALLEGATO 2

Con l'art. 16, comma 7 della legge provinciale (Provincia Autonoma di Trento) 22 dicembre 2004, n. 13, la Provincia Autonoma di Trento delegava alla Provincia Autonoma l'adozione di un regolamento di modifica del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispetto alla disciplina delle modalità organizzative e operative sulla certificazione di morte, sulla chiusura dei feretri, sul trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e le estumulazioni di salme (art. 17, comma 2 di modifica dell'art. 75 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10).

Merita di essere evidenziato come la regione Trentino-Alto Adige/Süd Tirol costituisca una delle regioni a statuto speciale, il cui Statuto prevede che la competenza legislativa sia, per alcune materie, di competenza della regione, mentre per altre la competenza legislativa è attribuita alle Province Autonome.

In particolare per l'art. 9, n. 10 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e succ. modif. (testo unico che riprende la L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5), spetta alle Province Autonome la competenza legislativa in materia di igiene e sanità. Alla potestà legislativa consegue la titolarità della potestà regolamentare, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative.

Tale assetto consente di cogliere sia la competenza legislativa delle Province Autonome, sia la (apparente) stranezza della provincia che delega la provincia (cioè sé stessa) all'emanazione di norme di rango secondario, dato che il presupposto per queste ultime discende dalla norma di rango primario. Il regolamento è oggetto di emanazione con D.P.P. (Decreto del Presidente della Provincia), oggetto di pubblicazione sul BURTA, previa registrazione da parte della Corte dei Conti ed è avvenuta con il D.P.P. n. 5-112/Leg. del 12/02/2008 "Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria".

In questo contesto normativo, il regolamento così emanato modifica e sostituisce, nelle parti modificate, integralmente il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'art. 1 definisce l'oggetto del regolamento, con la precisazione per cui il riferimento alle funzioni dei comuni, singoli od associati, va fatto alle norme in materia dell'ordinamento provinciale (altra materia di competenza legislativa esclusiva provinciale).

Tale rinvio trova ulteriore richiamo all'art. 2, in materia di incarico a personale con la precisazione che esso va fatto alle norme sui servizi pubblici locali, con la conseguenza di qualificare in questo ambito le attività dei comuni in materia funeraria.

All'APSS (Azienda provinciale per i servizi sanitari) sono attribuiti compiti di natura igienico-sanitaria, nonché attività di assistenza e consulenza nei riguardi dei comuni, fermo restando che l'individuazione del personale competente alle funzioni di coordinatore sanitario sono rimesse alla stessa APSS.

All'art. 3, sotto la rubrica di "Accertamento della morte", si considera preliminarmente un istituto non presente, almeno terminologicamente, nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè la constatazione di morte. Si tratta della conseguenza di comportamenti di prassi, variamente presenti, e che trovavano fonte (storicamente) in funzioni dei medici "comunali" (prima del T.U.LL.SS.), cioè della figura dell'ex Ufficiale sanitario, ma che si collocano piuttosto nell'alveo della denuncia della causa di morte di cui all'art. 103, sub a) T.U.LL.SS. (che trova attuazione nell'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

In relazione all'accertamento della morte (cioè alla fattispecie dell'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dopo avere affermata la competenza dei medici dipendenti dall'APSS, si introduce la deroga, assegnandone la funzione anche a medici di medicina generale (c.d. medici di base), nel caso di decesso in abitazione privata senza che vi sia il trasferimento per il periodo di osservazione dei cadaveri nel deposito di osservazione di cui all'art. 12 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Analogha deroga, ma nei riguardi del direttore, o coordinatore sanitario, per i cadaveri deceduti e permanenti nelle strutture residenziali sanitarie private. Si evidenzia che si considerano le "strutture residenziali sanitarie" e non le "strutture residenziali socio-sanitarie" o "strutture residenziali socio-assistenziali", ma non le strutture sanitarie (non residenziali, quali sono gli ospedali e le case di cura, anche private).

La c.d. verifica del feretro (art. 4) vi è distinzione tra l'attività d'identificazione del defunto e l'osservanza, inclusa relativa attestazione, delle disposizioni per il trasporto del cadavere: la prima è

attribuita alla competenza del personale delle strutture residenziali anzidette o, negli altri casi, a personale comunale, mentre la seconda all'incaricato del trasporto. Dal momento che tre le strutture richiamate con il rinvio all'art. 3, comma 1 vi sono anche le abitazioni (nonché, implicitamente, gli ospedali), l'aspetto dell'identificazione dell'identità del defunto potrebbe comportare fattori critici in relazione all'intervento del personale comunale presso le abitazioni.

Viene escluso in via generale l'effettuazione dei trattamenti anti-putrefattivi (art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) per i trasporti di cadavere da comune ad altro comune, se debba svolgersi nell'ambito del territorio provinciale.

La competenza alla verifica dell'idoneità delle rimesse dei carri funebri (art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) è individuata come una funzione amministrativa dei comuni.

In materia di rilascio del titolo di estradizione (o di introduzione) di salma per, o da, uno dei Paesi aderenti all'Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937, si individua la competenza nel comune di decesso (senza entrare nel merito della competenza di questo o quello tra gli organi dei comuni, per cui occorre fare riferimento all'ordinamento provinciale in materia di organi dei comuni, fermo restando che si tratta di una funzione gestionale, non riferibile agli organi che hanno competenze d'indirizzo politico-amministrativo (va tenuto presente che la distinzione delle funzioni è prevista dall'art. 36 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, testo unico a cui l'ordinamento provinciale fa riferimento).

Per l'introduzione di salme da Stati che non siano membri dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937, le competenze sono individuate nel comune di destinazione, anche se in proposito appare incongrua la previsione dell'art. 5, comma 3, dal momento che il certificato previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non rientra nell'ambito delle competenze dell'APSS di destinazione, quando dell'autorità sanitaria straniera competente nello Stato d'invio, cioè da cui proviene la salma. Il regolamento non considera la fattispecie dell'extradizione di salma per Stati non aderenti all'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 2007: è da ritenere, in via interpretativa, che a tale fattispecie possa farsi riferimento in via analogica, sia individuando la competenza del comune di decesso, sia in relazione alla competenza dell'incaricato del trasporto per quanto riguarda la certificazione di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (anche se in questo caso, l'analogia è meno pacificamente sostenibile).

Con l'art. 6 si esclude la necessità della presenza di personale dell'APSS in occasione di esumazioni e di estumulazioni, indipendentemente dal periodo di loro effettuazione e del momento, dalla sepoltura, in cui avvengono, anche se assolve ad un ruolo di sopporto, con pareri od indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive e non si esclude che, su richiesta del comune, possa esservi, in casi specifici, la presenza di personale dell'APSS.

In relazione alla pratica dell'inumazione, l'art. 7 modifica l'art. 72 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevedendo una profondità minore (ridotta da 2 metri a 1,5) e una distanza tra le fosse ridotta da 0,50 metri a 0,30 metri. Di fatto, con quest'ultima misura si determinano effetti di riduzione della superficie di fabbisogno di cui all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.